

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL D.V.1

Di cosa si tratta

Il modello D.V.1 è un particolare stampato da allegare alla dichiarazione doganale, nel quale vanno dichiarati gli elementi relativi al valore in dogana delle merci cui si riferisce detta dichiarazione. Tale stampato figura nell'Allegato 28 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, d'ora in avanti "DAC") e può essere eventualmente integrato da uno o più moduli D.V.1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'Allegato 29 (cfr. articolo 178 DAC).

Il D.V.1 tuttavia, non è sempre necessario per la dichiarazione dei dati ai fini della determinazione del valore in dogana. In circostanze particolari, infatti, l'autorità doganale può rinunciare ad esigere la sua presentazione (cfr. articoli 178, paragrafo 3, e 179, paragrafo 1, DAC), così come può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti (cfr. art. 180 DAC).

Chi lo compila

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 178 delle DAC, la dichiarazione del valore può essere compilata solo da una persona che risieda o svolga la sua attività nel territorio doganale della Comunità e che sia in possesso di tutte le informazioni pertinenti per la determinazione del valore in dogana.

È pertanto opportuno che il D.V.1 venga sottoscritto dall'importatore, in quanto solo quest'ultimo conosce nel dettaglio l'operazione, la transazione ed i rapporti in essere tra il cedente ed il cessionario, sebbene nella maggior parte la sua compilazione avvenga a cura di un rappresentante doganale di tale soggetto (doganalista od altre categorie di intermediari doganali).

In ogni caso sarà opportuno che il soggetto firmatario del D.V.1 si cauti contro eventuali contestazioni sia da parte dell'autorità doganale che dello stesso rappresentato riguardo la veridicità di quanto dichiarato in tale documento.

Si consiglia pertanto di rivolgere all'operatore specifiche richieste di informazioni ogni volta che vi sia un dubbio riguardo alcuni degli elementi e/o costi da riportare nel D.V.1, magari specificandole nel mandato e/o nelle lettere di incarico.

Casi in cui l'autorità doganale può rinunciare alla presentazione del D.V.1

In base all'articolo 178 delle DAC, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta su D.V.1 ogni volta che il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del Codice (in base al cd. Criterio del "valore di transazione"). In tal caso, eventuali informazioni richieste dall'autorità doganale ai fini della determinazione di detto valore andranno fornite nella forma e con le modalità stabilite da quest'ultima norma.

Ai sensi del successivo Articolo 179 DAC, tranne quando ciò sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione su D.V.1 (o parte di tale dichiarazione), nelle seguenti ipotesi:

- a) quando il valore in dogana delle merci importate non supera i 10.000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;
- b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;
- c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.

Inoltre, nel caso di traffico continuo di merci d'importazione fornite dal venditore al medesimo acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti gli elementi relativi al valore in dogana su D.V.1 a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, richiedendoli ogniqualvolta muti la situazione, ed in ogni caso almeno ogni tre anni.

Qualora infine, si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione di cui sopra, l'autorità doganale può revocare quest'ultima, pretendendo la presentazione di un modulo D.V. 1.

Nei sopracitati casi, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane 29/D del 20 luglio 2005 (Valore in dogana - Presentazione del D.V.1 - artt.178 e ss. Reg. 2454/93), la quale richiama la precedente circolare n. 345 del 12 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette, l'autorità doganale dispone di una semplice **facoltà discrezionale** alla rinuncia a richiedere il D.V.1. Non si tratta quindi di un obbligo.

La stessa Circolare stabilisce inoltre che il fatto che alle merci importate sia applicabile un'aliquota di dazio pari allo 0%, non è presupposto sufficiente perché le dogane rinuncino a richiedere una dichiarazione supplementare degli elementi relativi al valore in dogana su D.V.1. La scelta di utilizzare sempre il formulario D.V.1 come supplemento istruttorio in ogni caso di dubbio sul valore dichiarato è infatti a discrezione di queste ultime¹.

¹ Si legge infatti in tale circolare che il D.V.1 non è stato concepito per appesantire con inutili oneri gli adempimenti burocratici degli operatori, ma per responsabilizzarli maggiormente sulla veridicità di alcuni elementi fondamentali relativi alle proprie transazioni commerciali (quali la verifica dell'esistenza di un legame speciale tra esportatore ed importatore o tra venditore ed acquirente ai sensi dell'articolo 143 del Reg. 2454/93, in grado da influenzare il prezzo effettivamente pagato o da pagare). D'altro lato, la stessa dichiarazione serve a verificare l'esistenza ed il calcolo dell'effettivo ammontare dei costi sostenuti a titolo di nolo, di assicurazione, di controspallia, di trasporto, di movimentazione, di imballaggio, di royalties, di apporti ecc. ai fini degli aggiustamenti da operare ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice, che, normalmente, se presenti, incidono in maniera significativa sul calcolo del valore in dogana, eventualmente anche solo a fini di IVA all'importazione ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 633/72.

Ne deriva che qualora il cd. "circuito doganale di controllo" dia come esito dell'analisi dei rischi una verifica documentale o fisica delle merci, il D.V.1 dovrà necessariamente figurare ad integrazione delle dichiarazioni con valori superiori ai 10.000 euro e, nei casi di sospette consegne frammentate, anche per le ipotesi in cui si è al di sotto di tale importo.

Viceversa, ove l'esito dell'analisi dei rischi sia "canale verde" la circolare in oggetto, pur non ritenendo necessario tale documento, ne consiglia comunque l'utilizzazione, anche ai fini di eventuali revisioni dell'accertamento condotte posteriormente allo svincolo delle merci.

Altre informazioni relative all'utilizzazione del modello D.V.1 si ricavano dalla raccolta dei testi sul valore in dogana del Comitato del Codice Doganale - Sezione del valore in dogana (doc. TAXUD/800/2002 – IT dell'8 ottobre 2003).

Analisi del formulario

Lo stampato del D.V. 1 è composto da due elementi principali: una prima parte, contenente gli elementi del valore con particolare riferimento ai rapporti tra il cedente ed il cessionario, alle royalties ecc., ed una seconda parte contenente i dati relativi all'importazione (che pertanto potrà essere compilata dal dichiarante doganale stesso).

Quest'ultima a sua volta, consta essenzialmente di tre sezioni. Nella Sezione A, intitolata " **Base di calcolo**", va riportato nella moneta di fatturazione e nella moneta nazionale il prezzo netto delle merci importate, nonché gli eventuali pagamenti indiretti (rubriche 11 e 12). Nella Sezione B, relativa alle " **Somme**", occorrerà invece attestare gli eventuali costi non compresi nella precedente Sezione, come le commissioni, le senserie, i corrispettivi e i diritti di licenza o le spese di consegna fino al luogo di importazione delle merci nel territorio doganale della Comunità (rubriche da 13 a 18).

Infine, nella Sezione C, relativa alle " **Detrazioni**" , il dichiarante dovrà menzionare taluni costi compresi nella parte A, come le spese di trasporto dopo l'importazione nel territorio doganale della Comunità, le spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica avviati dopo tale importazione, i dazi doganali e le imposte da pagare nella Comunità in ragione dell'importazione o della vendita delle merci o le "altre spese" (rubriche 19-23).

Il valore in dogana dichiarato è ottenuto sottraendo i valori menzionati nella parte C dal totale dei valori indicati nelle parti A e B.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla compilazione delle seguenti caselle, le quali si riferiscono ad una serie di documenti che l'autorità doganale può richiedere, a seconda delle circostanze della transazione e/o in caso di dubbio, a conferma del valore indicato nella dichiarazione doganale:

Casella 3: vanno specificate le condizioni di consegna della spedizione alla quale si riferisce la dichiarazione doganale, desumibili fra l'altro dai documenti di trasporto e assicurazione;

Casella 4: vanno indicati i riferimenti della fattura commerciale delle merci, se esistente (conformemente all'articolo 181 delle DAC, il dichiarante deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore delle merci importate; la fattura può essere fornita esclusivamente se le merci oggetto della valutazione sono state vendute²);

Casella 5: va inserito il riferimento al contratto di vendita sottostante l'operazione - tale contratto può essere utilizzato/richiesto a sostegno di vari aspetti della fattura quali ad es. eventuali restrizioni, condizioni o considerazioni (da specificare nella **Casella 8** del D.V.1) relative alla cessione od utilizzazione delle merci da parte del compratore che siano imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, che limitino l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure intacchino sostanzialmente il valore delle merci;

Casella 9 (lettera a): vanno indicati eventuali corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita, al fine di stabilire se debbano o meno essere inclusi nel valore in dogana (in caso affermativo, occorrerà specificare fino a che punto nell'ambito della **Casella 15**).

Caselle 9 (lettera b), e 16 : va indicato qualsiasi possibile accordo tra il venditore e l'acquirente in grado di influire sul valore in dogana delle merci;

Casella 13, lettere a) e b): vanno indicati eventuali costi sostenuti dal compratore per senserie (es. contratti di agenzia, commissioni d'acquisto) o per contenitori ed imballaggi, al fine di valutare la loro aggiunta od esclusione dal valore;

Casella 17: vanno indicate le spese di consegna fino al luogo di introduzione;

Casella 19: vanno indicate le spese di trasporto successive all'arrivo delle merci nel luogo d'introduzione; le spese relative alle attività intraprese dopo l'importazione andranno poi quantificate nella **Casella 20**.

Gli effetti della dichiarazione resa sul modello D.V. 1

La compilazione del D.V. 1 rappresenta un accorgimento particolarmente delicato, sotto vari profili. La presentazione di una dichiarazione su D.V. 1 in un ufficio doganale, fatta salva la possibilità di applicare disposizioni a carattere repressivo, equivale infatti, ai sensi del par. 4, art. 178 DAC, ad un'assunzione di responsabilità da parte della persona che la effettua in merito:

- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,

² Viceversa, nel caso in cui le merci sono state vendute senza emissione di fattura, l'importatore dovrà fornire i documenti considerati equivalenti a quest'ultima.

- all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

Di conseguenza, colui che sottoscrive materialmente il documento D.V.1, risponde della veridicità e completezza degli elementi relativi al valore delle merci figuranti nello stesso, così come dell'autenticità dei documenti prodotti a sostegno del valore dichiarato. Nel caso di doganalista agente in rappresentanza diretta e che sottoscrive il D.V.1, costui risponderà anche per l'eventuale illiceità di quanto dichiarato nello stesso (vedasi in proposito l'art. 11, co. 2 del d.lgs 472/97)

Conclusioni

Al fine di evitare eventuali responsabilità, anche di carattere penale, a carico del rappresentante doganale dell'impresa, è opportuno che tale modello venga tassativamente richiesto alle aziende importatrici.

L'articolo 35 del d.l 4 luglio 2006, n. 223 (cd. "decreto Bersani") il quale estende all'Agenzia della Dogana i poteri di acquisizione di dati e di istruttoria di cui godono gli Uffici delle entrate ex art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633³ - sollecita di fatto gli uffici doganali a porre particolare attenzione al valore dichiarato in dogana durante le operazioni di importazione (ed in minor misura, di esportazione) attivando, se del caso, anche le revisioni dell'accertamento delle bollette doganali.

A maggior ragione sarà dunque necessario ricorrere al formulario in questione onde evitare da parte degli uffici doganali l'applicazione dell'art. 181 bis delle DAC. In base a tale disposizione infatti - com'è noto - le autorità doganali possono abbandonare il metodo del valore di transazione ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate ogni volta che, a seguito della richiesta all'operatore di fornire informazioni complementari, queste ultime nutrono fondati dubbi sulla corrispondenza del valore dichiarato all'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.

³ Tale disposizione attribuisce in sostanza alle dogane ampi poteri di acquisizione di qualsiasi dato e documento comprovante quanto dichiarato dall'operatore ai fini della ricostruzione e verifica del valore in dogana delle merci. Le informazioni e i documenti in oggetto possono essere richiesti, oltre che agli importatori ed agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione ed alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana. La relativa acquisizione da parte dei funzionari doganali può avvenire nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o può essere effettuata tramite l'invio di specifici inviti a comparire o richieste di trasmissione degli atti. In caso di inottemperanza sono previste sanzioni amministrativo-pecuniarie da 5 mila a 10 mila euro, nonché misure di sospensione e di revoca delle autorizzazioni doganali a carico dei soggetti inadempienti.

COMUNITÀ EUROPEA DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA **D.V.1**

1 NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL VENDITORE (in stampatello)		
2 (a) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL COMPRATORE in stampatello)		
2 (b) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL DICHIARANTE IL VALORE (in stampatello)		
NOTA IMPORTANTE Il dichiarante il valore che firma e deposita la presente dichiarazione, si rende responsabile dell'esattezza e dell'integrità degli elementi figuranti in detto formulario e in qualsiasi foglio complementare accluso e dell'autenticità di qualsiasi documento presentato a sostegno di tali elementi. Il dichiarante il valore s'impegna anche a fornire qualsiasi informazione sul documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci	3 Condizioni di consegna	
	4 Numero e data della fattura	
	5 Numero e data del contratto del contratto	
6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante le caselle 7 e 9.	Segnare X nella casella indicata	
7 (a) Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell'articolo 143 (*) del regolamento (CEE) n. 2454/93? Se la risposta è "NO" passare alla casella 8. (b) i legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate? (c) (Risposta facoltativa) il valore di transazione delle merci è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati all'articolo 29 paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nel caso affermativo, fornire dettagli:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8 (a) Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore oltre le restrizioni che. - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci? (b) La vendita o il prezzo è subordinato a CONDIZIONI o PRESTAZIONI il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare? Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni in materia adeguata:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se il valore delle condizioni o prestazioni può essere determinato, indicare l'importo nella casella 11(b)		
9 (a) Vi sono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita? (b) La vendita è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore? Se la risposta è "SI" a una di queste domande, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
(*) NOTA ALLA CASELLA 7 1. DUE O PIU' PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE: (a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente; (b) hanno la veste giuridica di associati; (c) l'una è datore di lavoro dell'altra; (d) una persona qualsiasi, controlla o detiene, direttamente o indirettamente il 5% o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una o dell'altra; (e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente; (f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; (g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure; (h) sono membri della stessa famiglia. 2 Il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non preclude necessariamente l'uso di un valore di transazione vedi articolo 29 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e le note interpretative relative a tale disposizione figuranti nell'allegato 23	10 (a) Numero dei formulari complementari D.V. 1 BIS allegati 10 (b) Luogo: Data: Firma:	

PER USO DELL'AMMINISTRAZIONE		Singolo	Singolo	Singolo	
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana).....				
	(b) Pagamenti indiretti – vedi casella 8 (b) (tasso di cambio:)				
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE.....				
B. SOMME Costi in MONETA NAZIONA- LE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare Di SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore: (b) senserie..... (c) contenitori e imballaggi.....				
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata. (a) materie, componenti, parti, ed elementi simili incorporati nelle merci importate (b) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate..... (c) materie consumate nella produzione delle merci importate (d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate				
	15 Corrispettivi e diritti di licenza – vedi casella 9 (a).....				
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore – vedi casella 9(b).....				
	17 Spese di consegna fino a _____(luogo di introduzione) (a) trasporto..... (b) spese di carico o di movimentazione..... (c) assicurazione.....				
	18 Totale B.....				
	C. DETRAZIONI: NI: Costi in MONETA NAZIONA- LE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione.....			
		20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
		21 Altre spese (da specificare).....			
		22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.....			
23 Totale C.....					
24 VALORE DICHIARATO (A + B – C).....					
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA , indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo					
Riferimento	Importo	Tasso di cambio			

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana).....			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8 (b) (tasso di cambio:)			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE.....			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto.....			
	(b) senserie.....			
	(c) contenitori e imballaggi.....			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate.....			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate.....			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate.....			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate.....			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a).....			
16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b).....				
17 Spese di consegna fino a (luogo di introduzione)				
(a) trasporto.....				
(b) spese di carico e di movimentazione.....				
(c) assicurazione.....				
	18 Totale B.....			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione.....			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione.....			
	21 Altre spese (da specificare).....			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.....			
	23 Totale C.....			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C).....				

(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.

Riferimento	Importo	Tasso di cambio
-------------	---------	-----------------

Raccomandazioni

Alla luce di quanto osservato sopra, si formulano le seguenti raccomandazioni finali:

- il DV 1 deve essere preferibilmente compilato dallo spedizioniere doganale e sottoscritto dal dichiarante;
- lo spedizioniere doganale che debba (per motivi di urgenza), o voglia sottoscrivere il D.V.1, deve far integrare il mandato o la lettera di incarico con la seguente clausola: *“Il prezzo esposto in fattura è vero e reale e corrisponde al valore della transazione”*, aggiungendo, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:
 - *“Si dichiara che il venditore ed il compratore non sono legati ai sensi dell’art. 143 del Regolamento 2454/93”*; oppure
 - *“Si dichiara che pur essendo il venditore ed il compratore legati ai sensi dell’art. 143 del Regolamento 2454/93, detti legami non hanno in alcun modo influito sul prezzo delle merci importate”*;

Testo dell’art. 143 del Regolamento 2454/93 (DAC):

“1. Ai fini del titolo 11, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se:

- a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;**
- b) hanno la veste giuridica di associati;**
- c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;**
- d) una persona qualsiasi possenga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;**
- e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;**
- f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;**
- g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se**
- h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:**
 - **marito e moglie**
 - **ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado**
 - **fratelli e sorelle (germani e unilaterali)**
 - **ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado**
 - **zii/zie e nipoti**
 - **suoceri e generi o nuore**
 - **cognati e cognate.**

2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1”.

